



COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA
Medaglia d'Oro al Merito Civile

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI ECONOMICI E/O ALTRI VANTAGGI
ECONOMICAMENTE VALUTABILI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 del 26/05/2026

Art. 1 (Oggetto e finalità)

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciutagli dalla Costituzione, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e privati, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, assicurando la massima trasparenza dell'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici per attività o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione del Comune.
3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte del Comune sono individuati nel successivo art. 4.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce presupposto di legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte del Comune.
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge o da specifici atti amministrativi, quali convenzioni, regolamenti, protocolli d'intesa o accordi.

Art. 2 (Definizioni)

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- **Regolamento:** l'insieme delle norme che disciplinano la concessione di contributi economici e/o altri vantaggi economicamente valutabili erogati dal Comune di Lenola;
- **Contributi:** erogazioni in denaro da parte del Comune di Lenola per iniziative e attività ordinarie o straordinarie;
- **Vantaggi:** altri benefici economicamente valutabili.

Art. 3 (Principali aree di intervento)

1. I contributi e i vantaggi di cui al presente Regolamento sono concessi dal Comune per favorire la partecipazione attiva di soggetti giuridici che operano nelle seguenti aree di intervento:
 - promozione e protezione sociale, sviluppo di comunità anche dei quartieri, iniziative di solidarietà, socio-sanitarie e di promozione e tutela della salute e del benessere, sociali, culturali o ricreative, inclusione sociale e/o di genere;
 - formazione, istruzione, creatività, innovazione digitale, iniziative promozionali e culturali in campo scolastico, extrascolastico e politiche giovanili;

- cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici, attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione della cultura e del patrimonio storico;
- sport e tempo libero, iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive e ricreative;
- tutela dell'ambiente, degli animali e del verde, iniziative promozionali per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale e faunistico, promozione della mobilità sostenibile;
- turismo, promozione culturale e del patrimonio artistico della città, iniziative di animazione del centro storico e dei quartieri e per la valorizzazione commerciale e il marketing territoriale;
- sviluppo economico e relazioni internazionali, iniziative volte a promuovere e valorizzare il tessuto economico della città e le produzioni locali, sia a livello nazionale che internazionale;
- sensibilizzazione, promozione e iniziative di carattere socio-culturale legate alla promozione del volontariato, dei diritti umani, della cooperazione internazionale, dell'educazione alla pace, del dialogo interculturale, delle attività umanitarie, dell'informazione alla cittadinanza e dei rapporti con le città gemellate;
- sviluppo della ricerca scientifica e innovazione tecnologica in connessione con iniziative legate alle eccellenze distintive del territorio;
- protezione civile per lo svolgimento di attività educative, formative e di ogni altra iniziativa volta a promuovere le attività e i compiti della protezione civile;
- innovazione sociale, riuso, rigenerazione urbana, tutela dei beni comuni ed economia della condivisione;
- interventi straordinari per la manutenzione e il decoro di immobili comunali o di impianti aventi finalità sociali, culturali e sportive.

Art. 4

(Soggetti che possono richiedere i contributi e/o vantaggi. Requisiti)

1. Sono destinatari del contributo o del vantaggio le associazioni/enti privati aventi sede legale nel Comune di Lenola, purché in base all'atto costitutivo/statuto siano abilitati a svolgere, svolgano senza fini di lucro, attività prevalente negli ambiti di cui all'art. 3.
2. Nel caso di eventi particolarmente significativi per prestigio, rilevanza e risonanza mediatica, la Giunta Comunale può, con decisione motivata, derogare al requisito della territorialità della sede legale.
3. Non possono essere destinatari di contributi o vantaggi le persone fisiche, i partiti, i movimenti politici, le organizzazioni sindacali o altre aggregazioni, comunque denominate, operanti con finalità di propaganda politica.
4. Il soggetto richiedente il contributo e/o vantaggio deve presentare apposita istanza, da far pervenire al comune di Lenola tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.lenola.it contenente:
 - a) dati identificativi e fiscali completi, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
 - b) descrizione dettagliata dell'iniziativa per la quale si richiede il beneficio, con indicazione del luogo, del periodo, delle attività previste e delle modalità di svolgimento, nonché espressa dichiarazione dell'assenza di scopo di lucro;

c) indicazione del contributo e/o vantaggio richiesto;
d) riferimento all'area o alle aree di intervento di cui all'art. 3, alla finalità pubblica perseguita e ai benefici attesi per la comunità locale;
e) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante:

- l'assenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, incompatibilità o cause ostative previste dalla normativa vigente;
 - il rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 190/2012, al D.lgs. n. 39/2013 e all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 in materia di divieto di pantouflage;
 - di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Lenola che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione nei confronti del soggetto richiedente, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
5. I beneficiari devono svolgere la propria attività o realizzare le iniziative nel territorio comunale. Possono essere ammesse iniziative svolte al di fuori del territorio comunale qualora rientrino nella programmazione dell'Amministrazione Comunale o presentino contenuti attinenti alla città, ovvero comportino un significativo ritorno di immagine per il Comune di Lenola.
6. Possono altresì essere destinatari di contributi o vantaggi gli enti pubblici.

Art. 5

(Criteri per l'erogazione dei contributi e dei vantaggi)

1. I contributi ed i vantaggi sono concessi sulla base delle disposizioni del presente regolamento, tenendo conto dei seguenti criteri generali:
- significatività e pertinenza dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - capacità dell'attività e/o dell'iniziativa di generare un positivo impatto culturale, sportivo, scientifico, ambientale, educativo, economico e sociale;
 - quantità e qualità delle attività programmate;
 - originalità e innovazione delle iniziative;
 - capacità di autofinanziamento;
 - capacità di sviluppare progetti in forma associata;
 - garanzia di accessibilità universale;
 - affidabilità del soggetto richiedente.

Art. 6

(Procedimento per la quantificazione dei contributi per iniziative)

1. La concessione del contributo viene accordata su richiesta del soggetto interessato, da presentare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'attività o per l'iniziativa, ed è subordinata alla disponibilità delle

risorse di bilancio. Il Responsabile del Servizio competente cura l'istruttoria della richiesta. Il contributo viene assegnato, in tempo utile per lo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività, con determinazione del Responsabile del Servizio, previa deliberazione di indirizzo della Giunta Comunale.

2. Il Responsabile del Servizio stabilisce la somma massima concedibile, che non può essere superiore al 75% della differenza tra uscite ed entrate preventivate. Nessun contributo è concesso nel caso in cui le entrate previste risultino superiori alle uscite.
3. La quantificazione definitiva del contributo avviene con determinazione del Responsabile del Servizio a seguito della rendicontazione prevista dall'art. 8.
4. Nei preventivi di spesa non possono essere compresi compensi erogati ai soci o associati del soggetto organizzatore, né valorizzazioni economiche di attività di volontariato o dell'utilizzo di beni già disponibili gratuitamente.
5. Il Comune non assume responsabilità in merito all'organizzazione e allo svolgimento delle iniziative finanziate.
6. Il contributo deve essere utilizzato esclusivamente per le finalità per cui è stato concesso.
7. La concessione dei contributi è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013. Gli atti di concessione di importo superiore ad euro 1.000,00 annui sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Comune. La pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di attribuzione del beneficio economico.

Art. 7

(Procedimento per l'erogazione dei vantaggi per iniziative)

1. La concessione di vantaggi economici viene accordata su istanza del soggetto interessato da presentare almeno trenta giorni prima della data prevista per l'attività o per l'iniziativa. Il responsabile competente cura l'istruttoria della richiesta pervenuta. I vantaggi vengono assegnati in forza di determinazione del responsabile del servizio, previa adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale.
2. I vantaggi possono consistere nella riduzione o nella esenzione di tariffe comunali nel rispetto della normativa vigente, nella messa a disposizione di spazi, locali, immobili, beni e servizi della Amministrazione.
3. Il beneficiario deve utilizzare i vantaggi concessi esclusivamente per l'uso e le finalità indicate e descritte nella richiesta presentata. Ove non diversamente disciplinato, il beneficiario assume la qualità di custode dei beni concessi in uso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 del Codice civile, ed è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.
4. Nel caso di concessione in uso dei beni di proprietà comunale, il beneficiario solleva il Comune da ogni responsabilità derivante dal loro utilizzo.

5. La concessione dei vantaggi economici è soggetta agli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27 del D.lgs. n. 33/2013, nei casi e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 8 (Rendicontazione)

1. Il soggetto beneficiario deve presentare un dettagliato bilancio consuntivo delle iniziative realizzate, trasparente e verificabile, dal quale risultino chiaramente le modalità di utilizzo dei contributi e dei vantaggi allo scopo erogati dall'Ente.
2. Per la rendicontazione dei contributi, a seguito dell'esecuzione dell'attività e/o dell'iniziativa, ai fini della liquidazione i beneficiari dovranno presentare:
 - Relazione illustrativa dell'attività e/o dell'iniziativa;
 - Rendiconto consuntivo dell'attività e/o dell'iniziativa, distinguendo le singole voci di entrata e di uscita;
 - Idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta e delle entrate conseguite.
3. Le spese e le entrate dovranno essere pertinenti rispetto a quanto preventivato nella richiesta. L'Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, valuterà come ammissibili unicamente le voci di spesa strettamente connesse e funzionali alla realizzazione dell'attività e/o iniziativa e direttamente imputabili ad essa. Non saranno riconosciute spese prive di idonea documentazione.
4. Al contributo si applica la ritenuta nei casi previsti dalla normativa fiscale vigente.
5. La rendicontazione relativa ai vantaggi concessi deve essere presentata entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, salvo motivato impedimento valutato dall'Amministrazione, pena l'esclusione dall'attribuzione di vantaggi e contributi comunali per un quinquennio e la restituzione dell'equivalente del vantaggio concesso.

Art. 9 (Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare i contributi, i patrocini e gli altri benefici economici esclusivamente per le attività e le iniziative per cui sono stati concessi.
2. I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicizzare la concessione dei contributi, dei patrocini e degli altri benefici economici da parte del Comune di Lenola.
3. In caso di modifiche parziali del progetto, il beneficiario è tenuto a darne immediata comunicazione al Comune.
4. I beneficiari sono tenuti al rispetto delle disposizioni vigenti in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza, incompatibilità e conflitto di

interessi. L'accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese comporta la decadenza dal beneficio eventualmente concesso, fatta salva ogni ulteriore conseguenza prevista dalla legge.

Art. 10
(Pubblicazione dei contributi a carico del beneficiario)

1 I beneficiari hanno l'obbligo di pubblicare nei propri siti internet, sulle pagine *socia/* o analoghi portali digitali, le informazioni sui contributi e vantaggi ricevuti dal Comune di Lenola, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 11
(Entrata in vigore ed abrogazioni)

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'albo on line del Comune, unitamente alla deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione dello stesso.

